COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XXXIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 30 LUGLIO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAPELLI

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 317

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Determinazione della misura del contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico (274) 318

PRESIDENTE 318, 319
VENEGONI 318
REPOSSI, *Relatore*. 318
PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 318, 319
ZACCAGNINI 319
RUBINACCI. 319

Proposta di legge (*Seguito della discussione*):

BONOMI ed altri Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti. (215) . 320

PRESIDENTE 320, 321, 323, 324, 325
RUBINACCI. . . . 320, 322, 323, 324, 325
DI VITTORIO. 320
ZACCAGNINI 320, 323, 325
LIZZADRI 320
ROASIO 321
VENEGONI 321, 322, 323
REPOSSI, *Relatore*. 321
NOCE TERESA 322
VALANDRO GIGLIOLA 322
AUDISIO 322, 323, 324
CACCIATORE 322, 324, 325
PENAZZATO 322
PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 323
CHIAROLANZA 323, 324
GUI 323
MARANGONI 323
SIMONINI 324
ROBERTI 325

Votazione segreta:

PRESIDENTE 325

La seduta comincia alle 9.15.

REPOSSI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per la discussione del disegno di legge n. 274 e della proposta di legge n. 215, all'ordine del giorno dell'odierna seduta, i deputati Bersani, Ceravolo, Cucco, Di Vittorio, Gui, Maglietta, Montelatici, Pastore, Scalia Vito e Driussi sono rispettivamente sostituiti dai deputati Zanoni, Monte, Marino, Audisio, Stella, Messinetti, Sacchetti, Bonomi, Sodano e Bolla.

Seguito della discussione del disegno di legge: Determinazione della misura del contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico. (274).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Determinazione della misura del contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico.

VENEGONI. Nella seduta precedente avevo chiesto il rinvio del seguito della discussione di questo disegno di legge onde poter assumere precise informazioni negli ambienti interessati. Le informazioni avute, però, mi hanno indotto a pensare che il disegno di legge, così come è proposto, non può essere accolto. Non si può, infatti, peggiorare la situazione dei dipendenti degli Enti di diritto pubblico, i quali, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle aziende private, si trovano già in una situazione di inferiorità, dato che, al contrario di questi, per i quali il contributo di malattia è a carico completo del datore di lavoro, per essi detto importante, necessarissimo contributo è ripartito, già attualmente, nella misura dell'1,25 per cento a loro carico e del 2,25 per cento a carico degli Enti da cui dipendono. Oggi, per coprire un certo disavanzo di esercizio, si vuole varare una legge che stabilisca l'aumento del contributo percentuale di malattia per questa categoria di lavoratori, e noi, al riguardo, non ci dichiareremmo sfavorevoli, se però questo aumento non andasse ripartito anche nella quota a carico dei dipendenti

Tuttavia, se la questione fosse trattata di comune accordo anche con i rappresentanti dei lavoratori interessati, e non fosse invece un atto di arbitrio e di imperio, il nostro pensiero in merito, ed il nostro orientamento potrebbero essere diversi. Ma così come stanno attualmente le cose, noi chiediamo che l'aumento del contributo venga a gravare completamente sugli Enti di diritto pubblico che pagherebbero pertanto una percentuale del 2,75 per cento, mentre la quota percentuale dei lavoratori deve rimanere sempre quella già in atto: dell'1,25 per cento.

Anche il criterio introdotto nell'articolo 2 di questo disegno di legge, per mezzo del quale le prestazioni assistenziali dovrebbero essere regolate ed adeguate in base alla situazione di bilancio, non è assolutamente accettabile da parte nostra. Noi siamo infatti già preoccupati per la situazione attuale di dette prestazioni, che sono veramente inadeguate: una visita medica, ad esempio, viene rimborsata con sole lire 200, anche se comporta una spesa quadrupla o anche più.

Propongo, pertanto, di sopprimere l'articolo 2.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

REPOSSI, *Relatore*. La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole a che venga limitata al 4 per cento la misura del contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico. Tale limite comporta comunque un aumento dello 0,50 per cento delle contribuzioni, aumento che è stato determinato da un cumulo di circostanze diverse che hanno aggravato la situazione finanziaria dell'Ente di previdenza, con conseguente ritardo nella corresponsione dei rimborsi spese, elargiti questi ultimi, anche in base a cifre assolutamente inadeguate. È ovvio, pertanto, che l'aumento del contributo si rende indispensabile.

Per quanto riguarda l'articolo 2, io penso che il criterio di aggiornamento e di adeguamento delle prestazioni, da esso contemplato, non possa che tornare a beneficio degli assistiti. È un modo qualsiasi per imporre una revisione delle attuali tabelle, raccomandando, se mai, al Ministero del lavoro che le nuove vengano fatte in modo da rispondere convenientemente alle esigenze attuali.

Pertanto, ritengo che detto articolo, sia pure con qualche opportuna modifica, possa essere accettato.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La situazione finanziaria dell'Ente è deficitaria dal 1947, e per fare fronte ai disavanzi di bilancio, accentuatisi via via, nonostante la riduzione delle spese di amministrazione, è stato necessario anche contrarre alcuni prestiti. Sono stati fatti quindi dei calcoli di quanto occorrerebbe per sanare il disavanzo annuale, da essi sono state ricavate le seguenti cifre da maggiorare sul contributo attuale: 0,20 per cento per l'ammortamento dei disavanzi precedenti; 0,05 per cento per la costituzione del fondo di riserva: 0,25 per cento per il miglioramento delle prestazioni; in totale, cioè, lo 0,50 per cento di aumento. Dall'esame delle diverse gestioni si è riscontrata una enorme spesa per i medicinali, spesa che ha inciso per oltre il 46 per cento sul totale complessivo delle prestazioni; occorre pertanto ridurre le spese per i rimborsi farmaceutici, riduzione che permette di limitare l'aumento del contri-

buto allo 0,50 e non di arrivare all'1 per cento, come in un primo tempo previsto.

Di qui, la necessità della formulazione dell'articolo 2 che consente al Consiglio di amministrazione di adeguare via via le misure delle prestazioni, sottoponendo comunque le sue deliberazioni, in merito, all'approvazione del Ministero del lavoro.

Per quanto riguarda la proposta di spostamento delle quote, fatta dall'onorevole Venegoni, e cioè di portare tutto l'aumento a carico delle amministrazioni, lasciando in lire 1,25 per cento la quota a carico dell'iscritto, il Governo si rimette al parere della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

«La misura del contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 15 giugno 1945, n. 366, è fissata in ragione del 4,50 per cento della retribuzione, di cui il 2,90 per cento a carico dell'Amministrazione dalla quale l'iscritto dipende e l'1,60 per cento a carico dell'iscritto.

L'applicazione del contributo nella misura di cui al precedente comma ha effetto dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge».

Fissata in ragione del 4 per cento della retribuzione, anziché in quella del 4,50 la misura del contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza, la ripartizione proposta dall'onorevole Venegoni dovrebbe essere del 2,75 per cento a carico dell'amministrazione e dell'1,25 per cento a carico dell'iscritto.

Pongo in votazione tale emendamento sostitutivo per il quale il Governo si rimette alla Commissione.

(*È approvato*).

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Poiché il disegno di legge è stato sottoposto con notevole ritardo all'esame della Commissione, chiedo che l'applicazione del contributo, nella misura stabilita, abbia effetto non già dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge, ma dal 1° gennaio 1954.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole Sottosegretario di Stato.

(*È approvato*).

L'articolo 1, con gli emendamenti approvati, risulta così formulato:

«La misura del contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 15 giugno 1945, n. 366, è fissata in ragione del 4,00 per cento della retribuzione, di cui il 2,75 per cento a carico dell'Amministrazione dalla quale l'iscritto dipende e l'1,25 per cento a carico dell'iscritto.

L'applicazione del contributo nella misura di cui al precedente comma ha effetto a partire dal 1° gennaio 1954».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

«L'Amministrazione dell'Ente è attuata sulla base della gestione unica con separate evidenze ed imputazioni contabili inerenti al settore del credito, al fine di mantenere l'equilibrio tra contributi e prestazioni».

L'onorevole Venegoni ne ha chiesto la soppressione.

ZACCAGNINI. Non mi sembra opportuno stabilire per legge che il Consiglio di amministrazione dovrà procedere all'adeguamento, ecc. ecc., in esecuzione alla lettera tal dei tali del regolamento. Mi pare che i provvedimenti del genere debbano rientrare nella competenza del regolamento. Si tratta di poteri del Consiglio di amministrazione.

RUBINACCI. Io vorrei rivolgere una raccomandazione al rappresentante del Governo, che si faccia in modo che la contribuzione gravi realmente sull'intera retribuzione dei dipendenti, poiché è molto estesa la tendenza, da parte delle aziende di credito di questo settore, nei rapporti con l'Ente di previdenza, di fare delle liquidazioni forfaitarie, le quali senz'altro rappresentano una limitazione della riscossione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di soppressione dell'articolo 2.

(*È approvata*).

L'onorevole Venegoni ha presentato il seguente ordine del giorno:

«La XI Commissione (Lavoro e previdenza sociale) fa voti che, al più presto, sia estesa

l'assistenza sanitaria ai pensionati ex dipendenti da Enti di diritto pubblico ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti. (215).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti.

RUBINACCI. Abbiamo cominciato ad occuparci di questa proposta di legge fin dal mese di marzo. Siamo arrivati ora alla chiusura estiva della Camera e dobbiamo affrettarci a concludere se vogliamo che, alla riapertura dei lavori parlamentari, la legge possa essere sottoposta all'approvazione del Senato. Altrimenti, dopo aver tanto discusso, correremmo il rischio di non renderla operante nemmeno per la prossima stagione invernale, durante la quale maggiormente i coltivatori diretti avranno bisogno di essere assistiti.

Se dessimo uno sguardo retrospettivo e panoramico a tutte le sedute dedicate a questa proposta di legge, constateremmo che, in genere, abbiamo lavorato bene, poiché siamo riusciti a formulare un testo che reca, nel campo dell'assistenza malattia, delle innovazioni veramente importanti. I deputati della maggioranza hanno creduto bene di limitare la portata delle disposizioni in base a certe particolari esigenze, per cui, se alcune impostazioni dell'opposizione sono state approvate, altre non hanno potuto esserle. Questo rientra nel gioco democratico, tuttavia debbo dare atto ai colleghi dell'opposizione, dello spirito di combattività da essi dimostrato a sostegno di tutte le loro tesi.

Oggi noi ci troviamo di fronte alla parte finale della legge sull'approvazione della quale, secondo me, non dovrebbero sorgere molti contrasti. Abbandoniamo, dunque, tutte quelle che possono essere eccezioni di carattere formale e andiamo speditamente alla approvazione della legge. Faremo veramente una opera meritoria verso la categoria dei coltivatori diretti. È un appello che rivolgo a tutti, indistintamente, i membri della Commissione perché collaborino tutti ad una rapida conclusione.

Nello stesso tempo vorrei pregare il Presidente di fare in modo che ci sia una continuità di lavoro da parte della Commissione.

DI VITTORIO. Siamo concordi nel desiderio di assicurare una certa continuità di lavoro alla nostra Commissione, onde si possa giungere il più rapidamente possibile alla conclusione di questa legge tanto attesa dai contadini italiani. Ringrazio inoltre l'onorevole Rubinacci per aver dato atto alla nostra parte di aver cercato con tutti gli sforzi possibili di fare accettare provvedimenti che riteneva più favorevoli agli interessi della categoria e che, purtroppo, solo in piccola parte sono stati approvati.

In merito a questo argomento, anzi, vorrei ancora accennare ad una mia preoccupazione: quella della cifra troppo grande del contributo capitario a carico dei coltivatori diretti. In Italia ci sono infatti molti, troppi, coltivatori diretti che, per diversi motivi, vivono in una situazione di quasi indigenza. Essi non potranno mai far fronte alla spesa annua del contributo. Che avverrà quindi, di loro ? Se non potranno pagare, si vedranno sequestrare le loro misere proprietà ? Io temo che, per molti almeno, questa legge possa riuscire addirittura dannosa, quindi prego gli onorevoli colleghi di riflettere bene prima di dare ad essa l'ultima, finale approvazione.

ZACCAGNINI. La preoccupazione dell'onorevole Di Vittorio è comune a tutti noi. Non si può pretendere di aver fatto una legge perfettissima. Comunque, i criteri che ci hanno guidato sono tali da garantire una certa base di sicurezza. Per i coltivatori più poveri, per quelli in condizioni di estrema indigenza, agirà senz'altro l'opera di assistenza degli enti. L'onorevole Di Vittorio chiede che cosa farà la Cassa mutua nei confronti degli eventuali morosi. Rispondo che anche per questi, nel sistema creato, vi è una garanzia: la garanzia dell'autoamministrazione. Noi abbiamo istituito un organismo democratico, i cui amministratori, che saranno eletti dagli stessi amministrati, non ignorano le condizioni particolari dei diversi nuclei familiari. Non è possibile, pertanto, che essi non trovino la maniera di rimediare ai mancati pagamenti in via amministrativa.

LIZZADRI. In qualche regione, però, la Cassa mutua non potrà fare niente, o quasi, perché non si tratterà di andare incontro solo a qualche caso. In qualche provincia il numero dei proprietari supera quello complessivo degli ettari di terra.

ROASIO. Tutti noi abbiamo il desiderio di concludere, ma vogliamo formulare una legge che vada veramente incontro ai contadini e non una legge modellata assolutamente secondo i criteri dell'onorevole Bonomi. Per arrivare, quindi, ad una conclusione occorre trovare forme di compromesso che soddisfino anche l'opposizione.

PRESIDENTE. Nella seduta precedente è stato approvato l'articolo 21. Passiamo ora all'articolo 22 proposto dall'onorevole Bonomi, sostitutivo del testo formulato dal relatore e completato nella seconda parte, lasciata in bianco dal proponente e riguardante la copertura dell'onere derivante a carico dello Stato, dal testo formulato dalla Commissione finanze e tesoro. Ne do lettura:

« Il contributo dello Stato di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente è versato alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori in rate semestrali anticipate salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio, sulla base delle risultanze degli elenchi di cui all'articolo 2 della presente legge ed è ripartito a cura della Federazione stessa fra le Casse mutue provinciali in base al numero dei rispettivi assicurati.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad iscrivere, con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi all'uopo necessari.

All'onere derivante a carico dello Stato dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1954-55, nell'importo previsto di 9 miliardi di lire, si farà fronte con una corrispondente aliquota del provento delle modificazioni alla tariffa di vendita al pubblico di alcuni tipi di tabacchi lavorati, disposte con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 292.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 23 proposto dall'onorevole Bonomi e sostitutivo del testo formulato dal relatore:

« Il contributo, di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 21, è disciplinato in conformità delle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e nei successivi provvedimenti di modifica o di attuazione. Esso è riscosso dal Servizio per i contributi agricoli unificati, Ente di diritto pubblico previsto dal decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, ed è versato alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i fini di cui al 3° comma dell'articolo 5.

Tale contributo, per il primo anno di applicazione, è stabilito nella misura di lire 12, per ogni giornata di lavoro necessaria per la coltivazione del fondo o per l'allevamento o il governo del bestiame per ciascuna azienda condotta da coltivatori diretti soggetti all'obbligo dell'assicurazione.

Qualora il numero delle giornate di lavoro imponibili per ciascuna azienda ai sensi dei precedenti commi risulti inferiore a 100, il contributo è comunque commisurato su tale limite minimo. In ogni caso le giornate imponibili per ciascuna azienda non possono superare il numero di 150 per ogni unità componente il nucleo familiare del coltivatore diretto.

Le misure dei contributi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente articolo 21 possono essere modificate annualmente in relazione alle risultanze delle rispettive gestioni.

I contributi di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 21 sono accertati e riscossi con la procedura prevista per il contributo di cui alla lettera *b*) dell'articolo stesso e sono versati alle Casse mutue provinciali per la devoluzione alle Casse mutue comunali in base al numero dei rispettivi assicurati ».

A detto articolo è stato proposto il seguente emendamento aggiuntivo da parte degli onorevoli Audisio, Cacciatore, Di Vittorio, Lizzadri, Venegoni e Grifone:

« Per le famiglie che hanno diritto alla assistenza attraverso gli Enti comunali di assistenza (E. C. A.), i contributi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 21, sono a carico degli stessi enti comunali ».

VENEGONI. Noi proponiamo inoltre che venga abolito il limite minimo delle 100 giornate di lavoro imponibili per coloro che posseggono dei fondi che complessivamente richiedono un numero inferiore di giornate di lavoro e siamo disposti a discutere circa il limite superiore. Noi desideriamo che ciascuno paghi in base alle effettive giornate di lavoro: 30, 60, 90 e così via. Il massimale in conseguenza deve essere elevato, a nostro avviso, a 170 giornate e non limitato a 150 come è proposto.

REPOSSI, *Relatore*. Se esaminiamo attentamente la questione, non possiamo pen-

sare che possano verificarsi condizioni tali da travolgere addirittura una famiglia. Del resto, occorre un minimo di garanzia.

Quanto all'emendamento relativo alle famiglie che hanno diritto all'assistenza attraverso l'E. C. A., vorrei pregare i proponenti di non insistervi, soprattutto in considerazione del fatto che l'assistenza E. C. A. è di pertinenza del Ministero degli interni.

VENEGONI. Noi parliamo di quelli che sono già a carico dell'E. C. A.

NOCE TERESA. E la cosa conviene anche all'E. C. A stesso.

RUBINACCI. A questo punto trovo necessario richiamarci alla natura dell'E. C. A. Questo ente non può assolutamente essere chiamato in causa a proposito dei coltivatori diretti, i quali rientrano nell'ambito della legge tramite la quale si può soltanto provvedere a tutte le loro necessità. Altrimenti, se essi sono considerati dei poveri per i quali deve intervenire assolutamente l'E. C. A., per ciò stesso si pongono fuori dell'ambito della legge. D'altra parte gli organismi E. C. A. fanno parte dell'Amministrazione degli interni e se noi volessimo approvare un emendamento che avesse una qualsiasi influenza su essi, dovremmo chiedere il parere alla Commissione competente. Tutt'al più, noi potremmo formulare un ordine del giorno di raccomandazione.

NOCE TERESA. Quando un individuo, in condizione di povertà, iscritto all'E. C. A., deve essere ricoverato, l'amministrazione dell'ospedale manda la nota all'ente comunale. Orbene, se il ricoverato iscritto all'E. C. A. fosse un coltivatore diretto, per il quale in base alla legge esiste una apposita Cassa mutua, l'ente comunale stesso non farà che corrispondere a detta Cassa mutua le spese di degenza. Ma se non lo si stabilisce sorgeranno sempre delle contestazioni.

RUBINACCI. Quando si è assicurati, la Cassa mutua deve fornire tutta l'assistenza garantita dalla legge e deve fornirla indipendentemente dalla iscrizione all'E. C. A. Si tratta di due cose distinte. Noi abbiamo stabilito il principio dell'automaticità delle prestazioni, alle quali si ha diritto per il solo fatto di essere iscritti alla Cassa mutua di malattia.

NOCE TERESA. Ma chi non potrà pagare il contributo cosa farà ? Si rivolgerà naturalmente all'E. C. A. per avere un sussidio e allora sorgeranno le contestazioni.

VALANDRO GIGLIOLA. Gli iscritti nell'elenco dei poveri vengono assistiti dal Comune e non dall'E. C. A., il quale infatti ha il compito di fare una determinata assistenza che può consistere, ad esempio, in pacchi viveri, in indumenti invernali, ecc. L'E. C. A. vive con dei fondi che vengono elargiti dai Ministero degli interni, per cui non si può ricorrere ad esso; se mai, occorre trovare un'altra forma.

AUDISIO. Il nostro emendamento ha suscitato delle preoccupazioni che in realtà non hanno ragione di essere. Se si afferma che i poveri hanno diritto all'assistenza E. C. A. non si stabilisce un principio nuovo, si afferma semplicemente uno stato di fatto. Nell'intento di ovviare ai dolorosi inconvenienti di morosità, noi desideriamo introdurre il principio che, ove esistano contadini poveri e pertanto assistiti dal comune o dall'E. C. A., il contributo relativo alla loro assistenza venga pagato appunto dall'uno o dall'altro di questi enti.

Mi pare che questo non modifichi proprio nulla di quanto è affermato nella proposta di legge: se mai, chiarisce una realtà che non può essere ignorata, senza colpire gravemente i più poveri. Ecco del resto il perché della nostra proposta di un contributo supplementare da parte dello Stato di lire 500 per i contadini residenti in particolari zone, proposta che invece non è stata accolta.

CACCIATORE. Va ricordato che per quanto riguarda i ricoverati, le amministrazioni ospedaliere, nel caso di impossibilità di pagamento da parte degli interessati, non ricorrono agli atti esecutivi, ma passano la nota spese all'Amministrazione comunale, la quale fa esperire le dovute indagini, dopo di che, solo nel caso in cui l'assistito risulti essere effettivamente povero e non avere parenti che possano liquidare la pendenza, essa provvede al pagamento. Ecco perché abbiamo ritenuto necessario, nel nostro emendamento, specificare che l'E. C. A. deve sostenere la spesa del contributo per i coltivatori diretti poveri, perché altrimenti, esistendo per essi un sia pur modestissimo fondo, l'amministrazione comunale non intenderà pagare alcuna spesa e le conseguenze, per il contadino, saranno quelle che tutti possiamo benissimo immaginare.

PENAZZATO. Un dato di fatto incontrovertibile è che oggi certe categorie sono realmente assistite, ma non dall'E. C. A. che può intervenire solo con dei contributi sporadici, bensì dal comune in quanto sono comprese nell'elenco dei poveri. Quindi, anche nel nostro caso la situazione non muta: se i coltivatori diretti, in quanto iscritti nell'elenco dei poveri, sono già assistiti dal comune, continueranno ad esserlo. Nel caso contrario

non si può fare alcun appello all'E. C. A., perché prima di tutto occorrerebbe mettere codesto ente in condizione di poter stabilmente provvedere a tali sovvenzioni e poi trasformarne lo stesso ordinamento.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Gli enti comunali di assistenza non possono avere un bilancio precostituito. Gli E. C. A. attingono, saltuariamente ed in modo discontinuo, alle prefetture. Essi non sono in grado di iscrivere alcuna somma in bilancio: in base ai fondi che di volta in volta ricevono, fanno l'assistenza. Non c'è, secondo me, alcuna possibilità di inserire a carico degli enti comunali di assistenza elenchi di famiglie bisognose, perché nessuna famiglia ha diritto precostituito all'assistenza E. C. A.

CHIAROLANZA. La sola proposta che, mi sembra, si possa prendere in considerazione è quella di proporzionare il contributo al numero effettivo di giornate lavorative. Infatti non capisco neppure io perché mai un coltivatore il cui fondo richiede 30 giornate lavorative, debba pagare il contributo per 100. Il sistema proporzionale permetterebbe una maggiore giustizia distributiva.

GUI. Per tenere conto della preoccupazione che anima tutta la Commissione per l'onere a carico dei coltivatori diretti troppo poveri, si potrebbe stabilire che i sussidi eventualmente disposti a loro favore dall'E. C. A. possano essere versati alla Cassa mutua.

AUDISIO. Dalla affrettata formulazione del nostro emendamento, probabilmente deriva la definizione troppo generica di una possibilità di soccorso per il contadino, in merito al carico capitario da pagare. Dobbiamo ricordarci che la famiglia del contadino deve pagare attraverso la tabella dell'esattore tante quote quanti sono i suoi membri, mentre spesso non ha possibilità di denaro.

GUI. Potrebbe recarsi con la bolletta all'E. C. A. e ottenere la sovvenzione.

AUDISIO. Bisogna piuttosto cercare qualche soluzione concreta, che sia attuabile e anche percettibile per le categorie interessate.

VENEGONI. Mi pare opportuno approfondire il nostro esame. Riconosco, infatti, che la nostra proposta è espressa un po' imperfettamente. Quello che, soprattutto, ci interessa è che venga stabilito che per i coltivatori poveri, i quali attualmente sono assistiti dal comune in quanto iscritti negli elenchi di povertà, debba intervenire un qualche ente assistenziale, che prenda a suo carico la quota contributo del coltivatore diretto.

E questo ente, poiché abbiamo visto che non può essere l'E. C. A., sia allora il comune stesso. In pratica, il comune non dovrebbe fare altro che continuare ad assistere i coltivatori diretti iscritti nell'elenco di povertà, pagando per essi il contributo capitario. In tal modo anche questi coltivatori più indigenti, pur disponendo dell'assistenza del comune, rientrano nell'ambito della legge e usufruiscono di un'assistenza bene organizzata, senza che ci sia la possibilità di lunghe e controverse pratiche fra essi e coloro che prestano ad essi le cure assistenziali.

MARANGONI. Nella grande maggioranza dei casi i piccoli contadini non pagano quasi mai le eventuali spese ospedaliere, anche se possiedono non uno, ma due o tre ettari di terra, purché però abbiano un notevole carico familiare. Per essi provvede il comune. Non vedo perché, una volta costituita la Cassa mutua ed ottenuto il contributo dallo Stato di lire 1.500 per ogni componente, cosa che rappresenta circa la metà della spesa di assicurazione, non si possa stabilire che debba essere il comune a pagare per questi coltivatori poveri la parte dell'onere a loro carico.

PRESIDENTE. Mi sembra che si stia facendo confusione tra l'assistenza prevista dalla proposta di legge ed il soccorso sanitario assistenziale. Per me, è ovvio che nel caso funzioni il soccorso assistenziale, il coltivatore povero non rientra nella categoria di assistiti prevista dalla proposta di legge in esame.

ZACCAGNINI. Si potrebbe semplicemente stabilire che i vari enti assistenziali comunali, versino alla Cassa mutua tutti quei sussidi che dovrebbero elargire ai coltivatori diretti in condizioni di particolare bisogno, in modo che questi possano facilmente provvedere alla copertura dell'onere assicurativo a loro carico.

RUBINACCI. Voglio fare una proposta formale per cercar di dare corpo e sostanza alle idee affacciate dalle diverse parti. Poiché abbiamo stabilito che il finanziamento della mutua deve avvenire secondo quattro voci: *a*) *b*) *c*) *d*), aggiungiamo anche la lettera *e*) in cui potremmo dire che i contributi a carico dei coltivatori indigenti possono essere versati dalle amministrazioni comunali e dagli E. C. A. alle casse mutue locali, anche in relazione ed in dipendenza degli sgravi negli oneri attualmente sopportati dalle ammi-

nistrazioni comunali per l'effetto del passaggio di questa categoria di assistiti all'assistenza mutualistica.

AUDISIO. Ritengo che l'emendamento Zaccagnini risolva il problema che ci preoccupa, quello dei piccolissimi proprietari. Per le famiglie dei coltivatori diretti, che dalla coltivazione dei fondi ricavano un reddito annuo inferiore ad una cifra da stabilirsi, i contributi di cui alle lettere *b*) e *c*) possono essere posti a carico delle rispettive amministrazioni comunali.

PRESIDENTE. L'onorevole Cacciatore ha presentato un emendamento che può essere ritenuto tecnicamente preciso. Ne do lettura:

« Per gli iscritti nell'elenco dei poveri i contributi verranno pagati dalle rispettive amministrazioni comunali, le quali all'inizio di ogni anno trasmetteranno al servizio per i contributi agricoli unificati i nominativi dei coltivatori diretti iscritti nell'elenco dei poveri ».

CHIAROLANZA. A me sembra che questa proposta incida sull'attuale strutturazione dell'assistenza sanitaria, fatta a mezzo della condotta medica.

CACCIATORE. Il medico condotto non c'entra.

CHIAROLANZA. Se voi dite che il comune si sostituisce all'interessato per pagare il contributo della Cassa mutua, volete significare che il Comune intende assicurare almeno parte dei suoi poveri.

CACCIATORE. Secondo me è interesse dell'amministrazione comunale entrare nel gioco dell'assicurazione, in quanto essa verrebbe a godere di tutti i benefici della mutualità. In un comune possono presentarsi tre, quattro, cinque casi all'anno di assistenza a dei contadini poveri, con una spesa, per l'amministrazione comunale, magari di trecento o quattrocentomila lire; invece, se l'amministrazione comunale si assumesse, per i quattro o cinque coltivatori iscritti nell'elenco dei poveri, il pagamento del loro contributo alla Cassa mutua, verrebbe a risolvere tutto con una spesa di poche migliaia di lire.

CHIAROLANZA. C'è stato recentemente un congresso di sindaci di alcune province meridionali, nel quale è stata lanciata l'idea di dover cercare un mezzo qualsiasi per resistere agli adeguamenti stabiliti dalla legge. In questo congresso si sono fatti voti perché la condotta medica venga abolita e in sua vece i vari comuni assicurino in qualche modo i loro poveri. Questo orientamento, specialmente nei piccoli comuni già in atto, sarebbe maggiormente accentuato, anzi convalidato da questa proposta che si vorrebbe inserire nella legge.

SIMONINI. Anzitutto bisogna domandarsi se noi abbiamo la facoltà di chiamare in causa in questa legge i comuni. Io ritengo che converrebbe meglio seguire la strada indicata dall'onorevole Rubinacci, stabilendo semplicemente la possibilità di interventi da parte dei comuni.

RUBINACCI. Dobbiamo partire da un punto di vista che è basilare, e cioé che introducendo i coltivatori diretti nell'assicurazione obbligatoria noi veniamo senz'altro a sollevare l'amministrazione comunale dall'intervento, in questo campo, a favore dei coltivatori poveri. Inoltre, dobbiamo riconoscere che la cosa ha una certa influenza, sia pure indiretta, anche sulla categoria dei medici condotti. È sempre, infatti, una parte di popolazione attualmente assistita dai medici condotti che viene ad essere trasferita alla assistenza della Cassa mutua. Secondo me, noi non abbiamo la possibilità di introdurre categoricamente nella legge, un carico qualsiasi sia per l'amministrazione comunale che per l'E. C. A.; usiamo, quindi, la formula facoltativa e stabiliamo che i finanziamenti per la Cassa mutua possono essere integrati da contributi versati dalle amministrazioni comunali e dall'E. C. A. appunto in relazione allo sgravio del peso che attualmente sopportano. È una formula che può anche evitarci lo scoglio di dover interpellare in merito la Commissione finanze e tesoro. Non dobbiamo infatti dimenticare che anche le finanze locali sono soggette ad integrazione da parte dello Stato.

CACCIATORE. Tutte quelle che sono norme facoltative, sono norme inoperanti, ed è inutile inserirle nella legge, specie, poi, se si considerano le condizioni attuali dei bilanci delle amministrazioni comunali.

Per procedere nel nostro lavoro e giungere presto alla approvazione dell'articolo dovremmo approvare l'emendamento da me proposto, chiedendo magari il parere alla competente Commissione. E ove spiegassimo chiaramente che in effetti l'amministrazione comunale ne riceverebbe un beneficio e non un danno, potremmo essere sicuri di avere senz'altro un parere favorevole.

PRESIDENTE. Per me la questione è questa: o si lascia la facoltà al singolo di sottrarsi all'onere dell'assicurazione obbligatoria, rimanendo iscritto nell'elenco dei poveri, oppure si dà ad esso la possibilità di

chiedere al comune di sostituirlo nell'onere contributivo verso la Cassa mutua, rimanendo libero il comune di acconsentire o meno. È chiaro, comunque, che l'amministrazione comunale ha tutto l'interesse a sostituirsi, per la parte contributiva, all'assicurato.

ROBERTI. D'accordo. Purché si lasci facoltà al comune e non libertà al singolo.

ZACCAGNINI. Ritengo che colui che ha diritto ad essere iscritto alla Cassa mutua abbia il dovere di assoggettarsi all'assicurazione obbligatoria e non piuttosto il diritto di poter decidere eventualmente di restare iscritto nell'elenco dei poveri. In questo caso il comune non ha più la facoltà di accettare o meno l'assistenza per i suoi coltivatori poveri, ma ha il diritto di farlo o meno. Questa è una materia delicata e il problema può essere affrontato in altra sede, in sede di sicurezza sociale. I comuni non hanno soltanto i coltivatori diretti poveri, ma hanno i disoccupati, i poveri in genere, i braccianti. Tutti coloro che ne hanno il diritto, hanno il dovere di iscriversi alla loro Cassa mutua. E ove l'onere sia effettivamente insopportabile si deve intervenire attraverso la forma della pubblica assistenza.

RUBINACCI. Si potrebbe stabilire che sono obbligatoriamente assicurati coloro che si trovano ad avere un minimo di giornate lavorative mentre possono essere facoltativamente assicurati coloro che vanno al disotto di quel minimo di giornate lavorative. Però, in questo caso, se sono iscritti nell'elenco dei poveri, il comune può chiedere di provvedere al pagamento del loro contributo. Noi stiamo creando il sistema delle Casse mutue per dare omogeneità all'assistenza sanitaria al nostro ceto contadino e non so se, dal punto di vista sociale, si faccia bene a lasciare ai margini di questa assistenza proprio la parte di questi contadini per la quale l'obbligo dell'assistenza è maggiormente sentito. Noi abbiamo un contributo dello Stato che è quasi pari al 50 per cento della spesa, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento. In effetti, quindi, resta soltanto a carico dell'assicurato povero un carico di circa il 30 per cento. Secondo me, noi dobbiamo mantenere rigido il principio del sistema mutualistico per tutti indistintamente coloro che rientrano nell'ambito della legge.

CACCIATORE. Agli effetti della economia dei nostri lavori sarebbe opportuno nominare un Comitato ristretto che si possa mettere d'accordo in linea di massima su tutti i problemi da risolvere e sul testo degli articoli ancora da approvare.

PRESIDENTE. Potremo stabilirlo nella prossima seduta ove se ne ravvisasse la opportunità. Essendo già iniziata la seduta in Assemblea rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 274, esaminato nella odierna seduta.

(*Segue la votazione*).

Comunico l'esito della votazione segreta del disegno di legge:

« Determinazione della misura del contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico » (274):

Presenti e votanti 36
Maggioranza 19
Voti favorevoli . . . 35
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Albizzati, Bartole, Bei Ciufoli Adele, Berardi Antonio, Bettoli Mario, Buttè, Cacciatore, Chiarolanza, Cotellessa, Cremaschi, Curcio, Dazzi, De Marzi Fernando, Di Mauro, Ferrara Domenico, Gatti Caporaso Elena, Gitti, Marangoni Spartaco, Marino Edoardo, Noce Teresa, Penazzato, Pigni, Rapelli, Repossi, Roasio, Roberti, Sacchetti, Scarpa, Simonini, Sodano, Stella, Tognoni, Valandro Gigliola, Venegoni e Zaccagnini.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI